



# ALPE ADRIA IMPRESE - CASARTIGIANI -

**SPECIALE EDIZIONE INFORMATIVA**  
CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO STUDI SEAC

Venerdì 09 febbraio 2024  
anno ventesimo – n.13

**Consulenza globale, servizi e progetti per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi**


**Sede legale e amministrativa:**

31046 Oderzo (TV)  
Via degli Alpini, 15  
Tel. : 0422 815 544  
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263  
e-mail: [info@alpeadriaimprese.it](mailto:info@alpeadriaimprese.it)  
Sito ufficiale: [www.alpeadriaimprese.it](http://www.alpeadriaimprese.it)



**Sedi operative e recapiti:**



31046 Oderzo (TV)  
Via degli Alpini, 15

31045 Motta di Livenza (TV)  
Via Riviera Scarpa, 51/E

31048 San Biagio di Callalta (TV)  
Via Postumia Centro, n.66

31038 Paese (TV)  
Via della Resistenza, n.38/A

31100 Treviso (Zona Fiera)  
Viale IV Novembre, 113

**NUMERO DI TELEFONO:**

**0422 815 544**

**NUMERO DI FAX:**

**0422 710 484**

**INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:**

[info@alpeadriaimprese.it](mailto:info@alpeadriaimprese.it)

**SITO INTERNET:**

[www.alpeadriaimprese.it](http://www.alpeadriaimprese.it)

... [sequici su facebook](#)



Periodico online di informazione economica e sindacale, di attualità e cultura locale edito da: A.A.I. – Associazione Artigianato e Piccole Medie Imprese, in sigla Alpe Adria Imprese, Acronimo AAI, C.F. 94057310263, via degli Alpini, 15, Oderzo (TV) – iscrizione Tribunale di Treviso n° 198/2012 del 05/11/2012– Direttore Responsabile: Niccolò Budoia

AAI

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Bonus psicologo</b>  <b>Decreto Ministero Salute 24.11.2023</b>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 10.1.2024, n. 7 il Decreto che individua il termine di presentazione della domanda “nonché l'entità e validità” del c.d. "Bonus psicologo". In particolare è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la domanda può essere presentata annualmente tramite l'apposita piattaforma INPS;</li><li>• il beneficio deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda</li></ul>
<b>Tariffe ACI 2024</b>  <b>Comunicato Agenzia Entrate 22.12.2023</b>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 22.12.2023, n. 298 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2024 per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• determinare il fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti/assimilati;</li><li>• individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci/familiari.</li></ul>
<b>Decreto “Milleproroghe”</b>  <b>DL 30.12.2023, n. 215</b>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il differimento al 31.12.2024 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;</li><li>• la proroga di 1 anno del termine per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato/“de minimis” per i quali l'importo è determinabile soltanto nella dichiarazione dei redditi.</li></ul>
<b>Conguaglio seconda rata IMU 2023</b>  <b>Comunicato MEF 12.1.2024</b>	<p>In base a quanto previsto dalla Finanziaria 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente per il 2023 le delibere/regolamenti IMU si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel Portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul Portale stesso entro il 15.1.2024;</li><li>• se dall'IMU calcolata in base ai nuovi atti e quella versata entro il 18.12.2023 risulta una differenza a debito, l'importo dovuto va versato, senza sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024, mentre se risulta una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.</li></ul>

## COMMENTI

### IL NUOVO CALENDARIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "Delega al Governo per la riforma fiscale", con il D.Lgs. contenente disposizioni "in materia di **procedimento accertativo**" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del **concordato preventivo biennale** (CPB).

Nel corso dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari sono state evidenziate una serie di osservazioni, recepite nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024.

Per l'**applicazione del CPB** l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito** d'impresa/lavoro autonomo e del **valore della produzione netta**. Per i **contribuenti forfetari**, in via sperimentale, la proposta è **limitata ad una annualità**.

#### **Fase 1 - procedure informatiche di ausilio**

**Entro l'1.4 di ciascun anno**, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti/intermediari, appositi **programmi informatici** per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. Per il **2024**, i programmi informatici sono resi disponibili **entro il 15.6**.

#### **Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta**

Utilizzando i predetti programmi informatici il contribuente **invia i dati all'Agenzia** per la definizione della proposta di concordato.

#### **Fase 3 - formulazione della proposta**


La **proposta di concordato è elaborata e comunicata** dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici.

La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

#### **Fase 4 - adesione/diniego alla proposta**

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento delle imposte sui redditi/IRAP). Per il **primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10** (termine di presentazione del mod. REDDITI 2024).

**Il (nuovo) calendario del concordato preventivo per il 2024 è quindi così individuato.**



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **produce la cessazione del concordato**.

**NB** Per il **primo anno di applicazione** del concordato preventivo, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con **ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569** (compresi i soggetti forfetari), è previsto il **differimento dal 30.6 al 31.7** del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi/IRAP/IVA, **senza alcuna maggiorazione**.

## SOGGETTI ISA

**Possono accedere al CPB** per il biennio 2024 – 2025 i soggetti ai quali **sono applicabili gli ISA** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta (2023) **non hanno debiti tributari** ovvero **hanno estinto i debiti tributari/contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. Rispetto al testo approvato in via preliminare, nel testo definitivo è stata **soppressa la limitazione** dell'accesso al concordato ai soli soggetti con un punteggio di affidabilità fiscale **almeno pari a 8**.

### ***Effetti dell'accettazione della proposta***

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi/IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci/associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato** continuano a **sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** (in particolare i soggetti interessati sono tenuti agli ordinari **obblighi contabili/dichiarativi**).

### ***Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato***

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare**:


- **plusvalenze/minusvalenze**;
- **redditi/quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone/associazioni professionali**.

 Il **reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000**. In caso di associazioni professionali il limite è **ripartito tra gli associati** in base alle relative quote di partecipazione.

### ***Reddito d'impresa oggetto di concordato***

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria/semplificata), **senza considerare**:

- **plusvalenze/sopravvenienze attive**, nonché **minusvalenze/sopravvenienze passive**;
- **redditi/quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone/associazioni professionali** ovvero in **società/enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.

 Il reddito assoggettato a imposizione **non può essere inferiore a € 2.000**. In caso di snc/sas/srl trasparenti il limite è **ripartito tra i soci** in base alle relative quote di partecipazione.

### ***Valore della produzione netta oggetto di concordato***

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 **senza considerare le plusvalenze/sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze/sopravvenienze passive**. Il valore della produzione netta **minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000**.

### ***Effetti del concordato ai fini IVA***

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

### ***Rilevanza delle basi imponibili concordate***

**Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi/IRAP/contributi previdenziali**, gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi/valori della produzione netta effettivi** rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione crediti tributari).

## SOGGETTI FORFETARI

Nel testo definitivo è previsto che, per i **soggetti forfetari** l'adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, **per il 2024 è limitata ad una sola annualità**. Le modalità di accesso al concordato ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

**Non possono accedere al concordato** i soggetti che:

- hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta**;
- **non possiedono il requisito** previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari/previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

### **Effetti dell'accettazione della proposta**

In caso di **accettazione** della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024** (mod. REDDITI 2025).

Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli ordinari **obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario**.

### **Reddito oggetto di concordato**

Il reddito d'impresa/lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi previdenziali** dovuti per legge.

I **maggiori/minori redditi** determinati rispetto a quelli oggetto del concordato **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi/contributi previdenziali obbligatori**.

## **SCADENZARIO FISCALE** **Mese di Febbraio 2024**

### **Venerdì 9 febbraio 2024**

<b>BONUS PUBBLICITÀ 2023</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della " <i>Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati</i> ", riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023.
------------------------------	---

### **Venerdì 16 febbraio 2024**

<b>IVA</b> <b>LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li><li>• liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2023 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato/dovuto.</li></ul>
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF</b> <b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"><li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);</li><li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li><li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li></ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini

<b>CONDOMINI</b>	per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2023 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2023.
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., collaboratori occasionali).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2023 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2024.

**Martedì 20 febbraio 2024**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2023.
---	---

**Lunedì 26 febbraio 2024**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
--	--

**Mercoledì 28 febbraio 2024**

<b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO</b>	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data va comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2024.
<b>BONUS ACQUA POTABILE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda per il c.d. "bonus acqua potabile" relativo alle spese sostenute nel 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
<b>ROTTAMAZIONE QUATER</b>	Versamento terza rata di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione quater". È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 4.3.2024.

**Giovedì 29 febbraio 2024**

<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti/fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2023.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2023 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2023 (soggetti mensili);</li> <li>al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).</li> </ul>
<b>IVA MOD. IVA 2024 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico del mod. IVA 2024 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2023 (soggetti mensili);</li> <li>al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>STAMPA REGISTRI CONTABILI</b>	Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2022 da parte di imprese/lavoratori autonomi. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni" è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI</b>	Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni", in alternativa alla conservazione, è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI</b>	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014.
<b>INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI</b>	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.

## LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

<p><b>Gestione INPGI: minimali, aliquote e altri aggiornamenti per l'anno 2024</b></p> <p style="text-align: center;">Circolari INPGI nn. 1, 2 e 3 del 7 febbraio 2024</p>	<p>L'INPGI ha reso noti i valori aggiornati relativi ai <b>minimali</b> e ai <b>massimali contributivi</b> per i <b>giornalisti</b> iscritti alla <b>Gestione Separata</b> in qualità di <b>co.co.co.</b>, nonché gli importi relativi alla contribuzione volontaria e alla <b>rateazione dei debiti contributivi</b>. Inoltre, sono stati indicati gli importi della <b>contribuzione minima</b> per i giornalisti <b>liberi professionisti</b> e il termine di scadenza per la dichiarazione reddituale relativa ai redditi del 2023. Infine, sono state rivalutate pensioni ed aggiornati i valori delle <b>prestazioni previdenziali e assistenziali per il 2024</b>.</p>
<p><b>Garante Privacy: nuove tutele per l'e-mail dei lavoratori dipendenti</b></p> <p style="text-align: center;">Garante Privacy Newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024</p>	<p>Il Garante ha comunicato l'adozione del documento di indirizzo 21 dicembre 2023, recante <b>indicazioni</b> utili ai <b>datori di lavoro</b> nel prevenire <b>trattamenti di dati</b> contrari alla disciplina sulla protezione dei dati e sulla tutela della <b>libertà e dignità dei lavoratori</b>. Si chiede ai datori di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti consentano di modificare le impostazioni di base, <b>impedendo la raccolta</b> dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni (estensibili per ulteriori 48 ore).</p>
<p><b>Flussi di ingresso 2024: click day differiti a marzo</b></p> <p style="text-align: center;">DPCM 19 gennaio 2024 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2024)</p>	<p>Con apposito DPCM è stato deciso il <b>differimento dei click day</b> per l'invio delle domande per <b>assumere lavoratori stranieri</b> in Italia nell'ambito dei <b>flussi 2024</b>, originariamente previsti per il 5, 7 e 12 febbraio 2024. Le nuove date sono state fissate al <b>18, 21 e 25 marzo 2024</b>, in base alle diverse tipologie di lavoratori interessati.</p>
<p><b>Differito il termine di iscrizione sul LUL per le collaborazioni sportive</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare INL n. 1 del 30 gennaio 2024</p>	<p>Il <b>termine di iscrizione sul LUL</b> per le <b>collaborazioni coordinate e continuative sportive</b>, indicato, dalla Riforma dello Sport, in 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, quindi, originariamente fissato al 30 gennaio 2024, per i rapporti intrattenuti nel 2023, <b>non può trovare applicazione</b>. Tale adempimento non è operativo in <b>attesa</b> dell'adozione di apposito <b>DPCM</b>, ancora in via di emanazione.</p>
<p><b>Gestione Separata INPS: le aliquote contributive per il 2024</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare INPS n. 24 del 29 gennaio 2024</p>	<p>Riguardo ai soggetti iscritti alla Gestione Separata si segnalano: la variazione al 26,07% dell'aliquota per i lavoratori autonomi, titolari di P. IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati; l'applicazione dell'aliquota del <b>25%</b> per le <b>collaborazioni coordinate e continuative</b>, nonché alle <b>figure assimilate del lavoro sportivo</b>; l'applicazione dell'aliquota del 26,07% per i professionisti del settore sportivo dilettantistico che svolgono prestazioni autonome, per la parte di compenso superiore a 5.000 euro.</p>
<p><b>I minimali per l'anno 2024</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare INPS n. 21 del 25 gennaio 2024</p>	<p>L'INPS ha comunicato il <b>limite di retribuzione giornaliera per l'anno 2024</b> (56,87 euro), aggiornando gli altri <b>valori</b> necessari per il calcolo di tutte le <b>contribuzioni</b> dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.</p>



## COMMENTI

### TICKET DI LICENZIAMENTO

Come noto, la Riforma Fornero (art. 2, Legge n. 92/2012) prevede che, nei casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, a carico del datore è posto un contributo di licenziamento (cd. ticket) la cui misura varia ogni anno, in relazione all'incremento del massimale mensile della NASpI.

Più precisamente, a carico del datore è dovuta una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

L'onere a carico del datore di lavoro è determinato, **per il 2024**, nella seguente misura: il valore "base" di partenza è pari al massimale della NASpI, ossia 1.550,42 euro; il 41%, ossia la somma dovuta se il rapporto è durato esattamente 12 mesi, è pari a 635,67 euro; per 1 solo mese di rapporto, l'importo è pari a 52,97 euro; per rapporti durati 36 mesi o più, l'importo da versare si ricava moltiplicando 635,67 per 3, con un totale complessivo pari a 1.907,01 euro

Fermo restando che il contributo è dovuto nei soli casi della fine di un rapporto a tempo indeterminato, e che i datori vi sono tenuti in tutti i casi in cui tale cessazione generi in capo al lavoratore (che ha perso involontariamente la propria occupazione) il teorico diritto alla NASpI (a prescindere dalla sua effettiva fruizione), preme ricordare che il **versamento è obbligatorio** nelle seguenti ipotesi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo);
- licenziamento discriminatorio, orale e/o nullo;
- recesso del datore durante o al termine del periodo di prova;
- recesso del datore durante o al termine del periodo formativo dell'apprendista;
- dimissioni per giusta causa ex art. 2119 del cod. civ.;
- dimissioni (di fatto equiparate a quelle per giusta causa) nel periodo tutelato di maternità e paternità;
- dimissioni a seguito dell'avvenuto trasferimento d'azienda;
- interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede dell'azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, come pure nel caso di trasferimento ingiustificato, ossia non sorretto dalle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 cod. civ.;
- risoluzione consensuale a seguito della riuscita del "Tentativo obbligatorio di conciliazione", esperito ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 604/1966, ove il datore intenda recedere per giustificato motivo oggettivo, in quanto – in tal caso – il lavoratore ha diritto alla NASpI;
- risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell'ambito della procedura relativa alla cd. offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 23/2015;
- licenziamento del lavoratore intermittente, se assunto a tempo indeterminato;
- licenziamento collettivo, con le particolarità evidenziate a parte;
- licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto, ex art. 2110 cod. civ.;
- ipotesi previste dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs n. 14/2019.

## SCADENZARIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Mese di FEBBRAIO 2024

### Venerdì 16 febbraio 2024

#### **Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **gennaio 2024**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2024**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2024**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2024**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Contributi INPS mensili Gestione Separata**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **gennaio 2024** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Autoliquidazione INAIL**

Versamento premio (regolarizzazione 2023 e anticipo 2024) o I rata.

#### **Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR**

Versamento saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno **2023**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### **Addizionali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**gennaio 2024**).

### Giovedì 29 febbraio 2024

#### **Invio telematico del flusso UniEmens**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2024**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.*

#### **INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata**

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2024**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UniEmens.*

#### **INPS Gestione agricoltori – Denuncia contributiva unificata**

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **gennaio 2024**.

*Invio tramite Flusso UniEmens.*

**Contributi FASI**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2024**.

*Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.*

**INAIL**

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2023 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

**Stampa Libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2024**.

**Festività cadenti nel mese di febbraio 2024**

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

**PRIVACY**

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

**CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.  
In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.  
Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.  
I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.  
This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.  
If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.  
Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

**Circolare informativa rivolta agli associati**